



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro*

Imprese, lavoro, banche

Materiali per la discussione

“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito” (art. 47, 1° c., Costituzione italiana).

Roma, 5 marzo 2009

Imprese – Lavoro – Banche

Roma, 5 marzo 2009

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.(Art. 47, 1° c., Costituzione)

Il 2009 sarà un anno ancora più difficile del 2008. Il che è tutto dire. Come tante volte abbiamo detto – guardando oltre tutte le congetture – siamo e sappiamo di essere in “*terra incognita*”.

E' necessario uno sforzo collettivo. Governo, imprese, parti sociali, istituzioni bancarie e finanziarie devono agire per ridurre, per quanto possibile, l'impatto della crisi. Gli obiettivi fondamentali sono due: **coesione**, nella società; **conservazione** della base industriale.

In questi termini è assolutamente strategico contrastare il “**rischio dei rischi**”, la **stretta creditizia** in cui si avvitano prima le imprese, poi i lavoratori e infine le stesse banche.

In questa fase è, all'opposto, strategico aumentare il credito alle imprese sane, non ridurlo alle imprese in momentanea difficoltà. Assicurare adeguata liquidità può evitare la chiusura di imprese che sono in grado di superare la crisi.

“**Imprese – Lavoro – Banche**” è una giornata di lavoro. La prima di una serie. Mira ad individuare soluzioni idonee e condivise.

Non sarà una “messa cantata”. Questa prima giornata e poi le altre giornate saranno organizzate nella forma di una aperta e costruttiva discussione, dove ognuna delle parti presenti potrà portare il proprio contributo, prima di **analisi** e di **proposta**, poi di **verifica**.

Devono/possono:

- i. essere messi in campo strumenti nuovi;
- ii. essere verificati gli strumenti già in essere, ma non ancora sufficientemente valorizzati. Ci sono circa 100 miliardi di euro bloccati sul territorio da un eccesso di “burocrazia”. Parte non marginale della strategia è sbloccarli.

Queste sono alcune delle questioni che andrebbero comunque affrontate subito, nella giornata del 5 marzo:

- Vi sono aree / settori produttivi che possono essere maggiormente esposte a razionamento del credito?
- Quali problemi stanno incontrando le imprese per avere accesso al credito?
- Quali strumenti hanno previsto le banche per monitorare – data la situazione congiunturale – le caratteristiche dei clienti?
- Come vengono affrontate le situazioni di controversia con il cliente? Vi sono procedure innovative connesse alla situazione attuale?
- Quali altri strumenti possono essere elaborati per favorire il finanziamento all’economia e la liquidità delle imprese?
- Quali strumenti pubblici già esistono, ma devono essere realmente applicati e/o sviluppati?
- Quali iniziative possono essere predisposte dal settore privato (banche e imprese) per favorire credito e liquidità?
- Come valorizzare l’attività dell’Osservatorio nazionale e delle Prefetture nel monitoraggio del credito?

I risultati della prima giornata di lavoro saranno sintetizzati in un documento che conterrà le riflessioni, gli spunti e gli impegni che emergeranno. Seguiranno altre giornate ed altri documenti di verifica sull'andamento dei lavori.

INTRODUZIONE E SINTESI

La crisi finanziaria partita nell'agosto del 2007 con le prime difficoltà di alcuni istituti negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, si trasforma, con il fallimento di *Lehman Brothers* il 15 settembre 2008, nella prima crisi economica globale. Piani di intervento pubblico a sostegno delle istituzioni finanziarie vengono attivati nel giro di qualche settimana in tutte le principali economie mondiali, e su tutte le latitudini, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda, dal Giappone agli Emirati Arabi Uniti.

Manovre di sostegno all'economia reale vengono intraprese da molti Governi, sia attraverso misure volte ad evitare che il flusso del credito verso le famiglie e le imprese si contragga (cosiddetto *deleveraging*), sia attraverso provvedimenti per il rilancio di ampi settori industriali. Reagiscono rapidamente anche le politiche monetarie, con ribassi dei tassi che presto, in alcune aree, si avvicinano ai limiti dello zero.

In Italia, il Prodotto Interno Lordo si è ridotto dell'1 per cento nel 2008. Era dai tempi della prima crisi petrolifera che non avveniva una contrazione della ricchezza così marcata. Il 2009 sarà un anno ancora più difficile. L'attuale fase – straordinaria – richiede allora uno sforzo collettivo. Governo, parti sociali, istituzioni bancarie e finanziarie devono agire per limitare per quanto possibile l'acutezza e la durata della crisi.

Elemento rilevante in questa fase è quello di aumentare il credito alle imprese sane e con buone potenzialità di crescita anche nel 2009, non ridurlo a quelle in momentanea difficoltà per il calo degli ordini. Assicurare adeguata liquidità eviterebbe la chiusura di imprese che sono in grado di superare la crisi.

Le famiglie vanno sostenute ed aiutate in questa fase congiunturale. Vanno potenziati gli strumenti e trovate idonee modalità per alleviare le difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui sull'abitazione o per gli acquisti delle automobili e di altri beni durevoli. Il vantaggio sarebbe per tutti: famiglie, imprese, banche.

Il *credit and liquidity day* è una giornata di lavoro. Mira ad individuare idonee soluzioni condivise per affrontare la fase congiunturale dei prossimi mesi. I materiali qui presentati sono stati elaborati con lo scopo di stimolare una discussione tra le parti per individuare nuovi strumenti, meccanismi, procedure che possano migliorare la fluidità del sistema creditizio in questa fase congiunturale. Vengono riportati i diversi interventi predisposti in questi mesi per:

1. Il risparmio

- a. Rilascio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane.
- b. Ricapitalizzazione delle banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale.
- c. Ampliamento delle ipotesi di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria di banche.
- d. Semplificazione delle procedure nel caso in cui la Banca d'Italia, per soddisfare esigenze di liquidità, eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito.
- e. Concessione della garanzia dello Stato su strumenti di debito (obbligazioni, certificati di deposito, etc) delle banche.
- f. Scambio tra titoli di Stato e titoli di debito della banca.
- g. Garanzie statali a favore di soggetti italiani (ad es. compagnie di assicurazioni o enti di previdenza) che mettano titoli a disposizione delle banche.

2. Il Credito e la liquidità

- a. Sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali emesse da banche per aumentare il patrimonio e di conseguenza le possibilità di credito alle famiglie e imprese.
- b. Monitoraggio del credito attraverso le Prefetture e un Osservatorio nazionale.
- c. Banca per il Sud

3. Il Sostegno tramite la Cassa Depositi e Prestiti, la Sace, i fondi pubblici

- a. Fondo di garanzia per le PMI.
- b. Intervento della SACE nel pagamento dei crediti per forniture di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.
- c. Utilizzazione delle disponibilità della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale.

4. L'economia reale

- a. Ammortizzatori sociali.
- b. Disposizioni sui distretti industriali.
- c. Interventi settoriali (auto, autotrasporto, materiali da costruzione).
- d. Interventi fiscali (Iva di cassa, riduzione dell'acconto IRES e IRAP, detassazione IRAP costo del lavoro, adempimenti/pagamenti fiscali, rimborsi IVA, rimborsi fiscali ultradecennali, crediti d'imposta ricerca e sviluppo).


Questi gli interventi dal lato del Governo. Lo sforzo collettivo richiede però azioni specifiche anche dal lato degli attori economici privati: banche e imprese.

I risultati della giornata di lavoro saranno sintetizzati in un documento che conterrà le riflessioni, gli spunti e gli impegni che emergeranno, nonché formeranno la base per ulteriori incontri.

1. IL RISCHIO DEL CIRCOLO VIZIOSO

Con il fallimento della banca d'affari americana *Lehman Brothers* alla metà di settembre 2008, quella che sembrava una crisi circoscritta al mercato americano e legata essenzialmente alla presenza di alcune attività finanziarie con sottostanti mutui concessi a clientela non primaria (*subprime*), si trasforma in una crisi finanziaria globale e, nel giro di poche settimane, in una crisi dell'economia reale.

Si innesta un circolo vizioso:



L'incertezza sulla solidità del sistema bancario origina nel momento in cui diventa evidente che quantità ingenti di crediti legati ai mutui *subprime* sono stati cartolarizzati e immessi nel circuito senza però avere una chiara cognizione dell'ammontare e della distribuzione di queste cartolarizzazioni. Inoltre, i prodotti cartolarizzati diventano sottostanti di ulteriori prodotti derivati, creando un effetto moltiplicatore.


Se si guarda alla dimensione del fenomeno a livello globale, il valore nozionale dei prodotti derivati è stimabile in 12,5 volte il PIL mondiale e il loro valore è aumentato di almeno sette volte in 10 anni. Nello stesso periodo il Pil mondiale calcolato a prezzi correnti non si è neanche raddoppiato.

La fig. 1 mostra il "triangolo della liquidità", che non è altro che l'evidenza di come la piramide del debito sia stata alimentata da prodotti che crescevano in dimensione molto più velocemente della propria base (la ricchezza mondiale).

Va detto che il loro valore "ufficiale" è ignoto in quanto la gran parte dei questi prodotti non viene negoziata su mercati regolamentati, né vi sono delle caratteristiche standardizzate.

I derivati sono di fatto una “scommessa” giocata sull’andamento futuro di qualche variabile. A volte il “prezzo” di questa variabile è elemento noto al mercato, altre volte (quando il prodotto aumenta di complessità) solo chi ha confezionato il prodotto conosce il vero valore del sottostante.

Fig. 1




E poi non si sa dove sono finiti tutti questi derivati. Nei portafogli di quali banche? Quali clienti (famigli, imprese) nella loro legittima attività di diversificazione di portafoglio si sono trovati con prodotti apparentemente innocui (o presentati tali dagli intermediari) ma di fatto con caratteristiche talmente complesse e rimandi ad altri prodotti di cui nessuno in realtà conosceva l’esatta composizione e valore? L’incertezza sulla distribuzione di questi prodotti e della qualità dei crediti sottostanti in particolare alle cartolarizzazioni (che negli Stati Uniti sono ampiamente superiori al debito pubblico) determina una crisi del credito. Le banche iniziano a svalutare i propri *assets* e a ridurre la leva con la quale prestano le risorse al mondo imprenditoriale e alle famiglie.

La velocità di propagazione dagli Stati Uniti al resto del mondo delle difficoltà delle istituzioni finanziarie deriva dalla forte spinta all’innovazione finanziaria di questi ultimi anni. Essendo un prodotto immateriale e non brevettabile, l’innovazione finanziaria varca i

confini senza costi ed istantaneamente. Il (buon) funzionamento degli strumenti finanziari ha allora implicazioni profonde su tutta l'economia, in qualsiasi parte del mondo. Ma quando l'innovazione finanziaria si sviluppa in maniera troppo repentina rispetto al sistema delle regole che la deve governare o è poco trasparente per cui non permette agli operatori di comprendere a fondo i rischi connessi, si possono determinare condizioni di possibile instabilità.

Ciò è quello che è successo. Le condizioni a cui il credito viene concesso iniziano ad irrigidirsi anche in Italia, sia per le famiglie sia per le imprese. La diffusa incertezza sulle prospettive economiche mondiali e le maggiori difficoltà che le imprese e le famiglie iniziano ad incontrare per avere accesso al credito porta gli indici di fiducia a registrare record negativi (fig. 2).

Fig. 2 – Clima di fiducia delle imprese manifatturiere in Italia (ISAE)



Si contraggono consumi e investimenti e si iniziano a sentire gli effetti sull'occupazione. Le difficoltà delle imprese e delle famiglie riproducono il circolo vizioso, alimentando le difficoltà in cui si possono trovare le istituzioni finanziarie, irrigidendo ulteriormente le condizioni del credito e per questa via portando ad un ulteriore peggioramento della congiuntura economica.


Interrompere il circolo vizioso significa – anche – non interrompere il credito.

2. LA CONGIUNTURA CREDITIZIA IN ITALIA E NELL'AREA EURO

Dall'inizio della crisi finanziaria si assiste ad un rallentamento dei tassi di crescita dei prestiti bancari al settore privato. Questo fenomeno è comune alle principali economie europee e strettamente legato all'andamento del PIL (fig. 3). Ciò ovviamente non implica una relazione causale diretta tra le due osservazioni: se il calo del PIL ha ovvi effetti sulla domanda di prestiti, la variazione delle condizioni di offerta può a sua volta avere effetti sul PIL.

Fig. 3

Prestiti bancari al settore privato e PIL nei principali paesi dell'area dell'euro (1)
(tassi di crescita annui, dati trimestrali, valori percentuali)




Fonte: Banca d'Italia. Per i prestiti al settore privato tasso di crescita sui dodici mesi corretto per l'impatto delle cartolarizzazioni (per l'Italia tale correzione è basata su stime dei rimborsi dei prestiti cartolarizzati); per il PIL tasso di crescita sul trimestre corrispondente, media mobile degli ultimi quattro trimestri (per il quarto trimestre 2008 stima preliminare).

Per quanto riguarda la domanda di prestiti bancari, i risultati della *Bank Landing Survey* mostrano un progressivo rallentamento, sia nel caso delle famiglie che delle imprese. In

Italia, rispetto all'andamento dell'area dell'euro, la domanda delle imprese risulterebbe leggermente più elevata (fig. 4).

Fig. 4

Domanda di prestiti bancari in Italia e nell'area dell'euro: risultati della *Bank Lending Survey*
(indici di diffusione) (1)




Fonte: Banca d'Italia. Un aumento dell'indice indica un'espansione della domanda di credito. Gli indici di diffusione sono costruiti aggregando le risposte qualitative fornite dai gruppi partecipanti all'indagine sulla base del seguente schema di ponderazione: 1 = notevole incremento, 0,5 = moderato incremento, 0 = sostanzialmente invariata, -0,5 = moderata contrazione, -1 = notevole contrazione. La parte tratteggiata della curva si riferisce alle valutazioni prospettiche sul trimestre successivo a quello a cui si riferisce l'ultima indagine.

Le condizioni di offerta sembrano al contempo irrigidirsi. Utilizzando sempre i dati della *Bank Lending Survey*, le condizioni per le imprese hanno iniziato a peggiorare a partire da settembre 2007, con un ulteriore vistoso peggioramento nella seconda metà del 2008. Tale irrigidimento sembrerebbe più marcato in Italia che non nell'area dell'euro. I criteri per l'erogazione dei mutui concessi alle famiglie italiane per l'acquisto di abitazioni hanno registrato anch'essi un modesto inasprimento (fig. 5).

Fig. 5

Condizioni di offerta dei prestiti bancari in Italia e nell'area dell'euro: risultati della *Bank Lending Survey*
(indici di diffusione; scala inversa) (1)




Fonte: Banca d'Italia. Nelle figure uno spostamento verso il basso dell'indice indica un irrigidimento dei criteri di offerta di credito. Gli indici di diffusione sono costruiti aggregando le risposte qualitative fornite dai gruppi partecipanti all'indagine sulla base del seguente schema di ponderazione: 1=notevole irrigidimento, 0,5=moderato irrigidimento, 0=sostanziale stabilità, -0,5=moderato allentamento, -1=notevole allentamento. La parte tratteggiata della curva si riferisce alle valutazioni prospettive sul trimestre successivo a quello a cui si riferisce l'ultima indagine.

Secondo dati forniti recentemente dall'ISAE, “tornano a peggiorare a febbraio i giudizi delle imprese sulle condizioni di accesso al mercato del credito: la quota di imprese che le ritiene peggiorate torna a salire dal 33,5 al 40,2 del campione, con un aumento particolarmente forte per le piccole e medie imprese; quelle con più di 250 addetti appaiono invece meno preoccupate rispetto allo scorso mese. Su base territoriale, a denunciare condizioni di credito meno favorevoli sono soprattutto le imprese del Nord Ovest e del Nord Est.

Sulle base dei risultati dell'indagine, il 22,6 per cento delle imprese manifatturiere ha ottenuto negli ultimi mesi un finanziamento, contro un 8 per cento che invece non lo ha ottenuto. Il razionamento riguarda soprattutto le imprese di piccole e medie dimensioni; su base territoriale, a non ottenere finanziamenti sono soprattutto le imprese del Nord Ovest (8,5) e del Nord Est (8,1). Il mancato ottenimento del finanziamento continua ad essere dovuto principalmente al rifiuto da parte della banca (6,6 per cento), denotando quindi una situazione di cosiddetto “razionamento in senso forte” (fig. 6); in particolare, le istituzioni finanziarie sembrano aver diminuito gli affidamenti soprattutto alle imprese di piccola e media dimensione, senza particolari differenze su base territoriale. Infine, la quota di imprese che invece rifiuta le nuove condizioni maggiormente onerose (cosiddetto “razionamento in senso debole”) risulta pressoché stabile attorno all'1,4 per cento; in questo caso, le imprese che rifiutano il finanziamento più

oneroso sono soprattutto quelle medio-grandi e appaiono concentrate nel Nord Ovest e nel Nord Est” (ISAE, nota mensile sulle imprese manifatturiere, 26 febbraio 2009).

Fig. 6 - Risultati dell'indagine ISAE sul razionamento del credito



Anche le elaborazioni della CGIA di Mestre, costruite utilizzando dati Banca d'Italia, ABI e Altroconsumo, mostrerebbero una restrizione del credito ed un peggioramento delle condizioni di offerta, soprattutto tra le imprese di piccola dimensione. Ad esempio, per le imprese dai 5 ai 20 addetti, la variazione di prestiti nel mese di febbraio 2008 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è stata del 7 per cento, a settembre è scesa al 6 per cento e a novembre al 2,5 per cento. Per le microimprese (meno di cinque addetti), a novembre 2008 la variazione dei prestiti erogati è stata del -1,3 per cento rispetto al corrispondente mese del 2007. Ciò a fronte di una raccolta crescente tra il 2007 ed il 2008 ed una riduzione dell'incidenza delle sofferenze sui prestiti bancari.

3. INTERROMPERE IL CIRCOLO VIZIOSO: GLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO, IL CREDITO E LA LIQUIDITÀ

3.1. Risparmio

Gli interventi contenuti nei decreti legge 155 e 157 del 2008 mirano a garantire la stabilità del sistema bancario al fine di assicurare la tutela del risparmio e la continuità nel finanziamento del tessuto produttivo. Essi sono strettamente proporzionati al conseguimento di tale obiettivo e contemplano meccanismi volti ad evitare l'attribuzione di indebiti vantaggi.

Le soluzioni contemplate sono in linea con gli indirizzi approvati dai capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all'euro (vertice di Parigi del 12 ottobre 2008 e linee guida diramate dalla Commissione Europea) e con i requisiti richiesti dalla Commissione europea per considerarli compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Alcune di tali misure hanno una funzione fondamentale precauzionale: introducono un'ulteriore rete di sicurezza – rispetto a quelle già esistenti – al fine di preservare l'elemento imprescindibile per il funzionamento dei sistemi bancari e finanziari: la fiducia degli operatori e degli investitori. E' questo ad esempio il caso della garanzia prestata dallo Stato a favore dei depositanti o della sottoscrizione di aumenti di capitale dal parte del MEF. Altre misure (garanzie dello Stato e operazioni di scambio con il MEF) mirano alla riattivazione dei canali di raccolta del risparmio da parte delle banche.

Il decreto legge 155 (9 ottobre 2008) introduce un pacchetto composto di misure diverse per struttura e funzioni:

- Ricapitalizzazione delle banche che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale. L'intervento di sostegno patrimoniale vuole essere neutrale rispetto agli assetti di governo societario: per tale motivo le nuove azioni fintantoché non saranno cedute dallo Stato saranno senza diritto di voto. L'assenza del voto è compensata con il riconoscimento di un privilegio nella distribuzione dei dividendi rispetto alle altre azioni. La sottoscrizione è subordinata all'approvazione di un adeguato programma di stabilizzazione e rafforzamento della durata minima di 36 mesi; le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento, devono essere coerenti con il programma stesso.
- Si ampliano le ipotesi di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria di banche (artt. 70 ss. d.lgs. n. 385/1993), aggiungendo l'ipotesi di ricorso alla procedura in una situazione di grave crisi, anche di liquidità, della banca, avente rilevanza sistemica, e che quindi possa recare pregiudizio alla stabilità complessiva del sistema finanziario. La fattispecie ha dunque una connotazione di maggiore flessibilità rispetto a quelle già esistenti, riferendosi a una situazione di "grave crisi" e prescindendo dalla

necessità di perdite, essendo sufficiente una crisi di liquidità; l'ampliamento è giustificato dal requisito aggiuntivo del possibile impatto sistemico della crisi.

- Si semplificano le procedure nel caso in cui la Banca d'Italia, per soddisfare esigenze di liquidità, eroga finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, eliminando un obbligo di notifica nei confronti del debitore il cui debito viene ceduto. Si consente inoltre al MEF di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane e succursali in Italia di banche estere per fronteggiare gravi crisi di liquidità (operazioni c.d. di ELA – *emergency liquidity assistance*).
- Rilascio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze della garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane. La garanzia è prestata a integrazione e in aggiunta dei sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti ai sensi del Testo Unico Bancario, d.lgs. n. 385/1993 (artt. 96 ss.). Questi ultimi sono sistemi di natura privatistica, alimentati con fondi delle stesse banche aderenti. Le banche sono tenute all'adesione ai sistemi per poter esercitare la loro attività. La norma autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad adottare una soluzione di massima garanzia in aggiunta e integrazione a quella attualmente esistente, riguarda tutte le banche ed è prestata a favore dei depositanti. La garanzia, a prescindere dalla sua effettiva necessità alla luce della situazione patrimoniale delle banche italiane, può concorrere a ristabilire la fiducia dei risparmiatori e ad evitare svantaggi concorrenziali rispetto ai paesi che l'abbiano introdotta.

Il decreto legge 157 completa gli strumenti già a disposizione con il decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 per far fronte alla crisi di fiducia dei mercati finanziari. In particolare il provvedimento disegna un insieme di misure, attivabili fino al 31 dicembre 2009, volte a riattivare l'accesso delle banche a fonti di finanziamento su un orizzonte temporale di medio termine (da tre mesi a 5 anni):

- Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su strumenti di debito (obbligazioni, certificati di deposito, etc) delle banche italiane, purché emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge e di durata compresa tra tre mesi e cinque anni.

- L'operazione di scambio (swap) consente al MEF di fornire alle banche titoli di Stato utilizzabili dalle stesse banche come garanzia per ottenere finanziamenti nelle operazioni di rifinanziamento condotte dalla BCE, ovvero sul mercato interbancario. In cambio il MEF riceve titoli di debito emessi dalla banca stessa. Il rendimento di questi titoli compensa lo Stato di quanto deve versare per le cedole corrisposte sui titoli di Stato forniti alle banche.
- Si estende la facoltà di concedere garanzie statali a favore di soggetti italiani (ad es. compagnie di assicurazioni o enti di previdenza) che mettano a disposizione di banche titoli che queste ultime a loro volta danno in garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso la BCE. Si intende così agevolare il trasferimento di detti titoli fra diversi comparti dell'attività finanziaria, a vantaggio del settore bancario.

Per tutte le operazioni le banche devono versare un corrispettivo determinato sulla base delle condizioni di mercato e concordato in sede europea.

3.2. Credito e liquidità

Con l'art. 12 del decreto legge 28 novembre 2008 n. 185, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato autorizzato a sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali emesse da banche o da società capogruppo di gruppi bancari le cui azioni siano quotate su mercati regolamentati. Il decreto attuativo è stato firmato il 25 febbraio 2009.

Gli strumenti sono per le imprese e per l'economia. L'obiettivo è infatti quello di favorire un adeguato flusso di finanziamento all'economia, in particolare le piccole e medie imprese e di sostenere le famiglie in difficoltà.

Per realizzarlo, si incide sul patrimonio della banca mettendo a disposizione un cuscinetto supplementare di capitale per poter fare fronte ad eventuali peggioramenti della crisi e alle incertezze che da questa discendono, nonché per aumentare le opportunità di credito. A tal fine gli strumenti finanziari sottoscritti presentano lo stesso grado di subordinazione e le stesse caratteristiche – in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti e assorbimento delle perdite – delle azioni ordinarie e sono pertanto computabili nel *core Tier I* della banca emittente.

L'intervento è riservato alle banche e alle società capogruppo con azioni quotate che siano in sane condizioni finanziarie. Ciò permette di rispettare le regole europee in materia di aiuti di Stato per il settore bancario stabilite in questa delicata fase di crisi. In tale prospettiva, il decreto attuativo dispone che l'accesso da parte delle banche all'intervento di patrimonializzazione sia "filtrato" da una valutazione della Banca d'Italia circa la solvibilità e l'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, della banca richiedente e il profilo di rischio della medesima.

Possono emettere tali strumenti:

- Le banche con uno spread sui *Credit Default Swaps* pari a massimo 100 punti base o con un rating almeno pari ad A-. In questi casi, la Banca d'Italia svolge una valutazione delle condizioni patrimoniali della banca e comunica gli esiti al Ministero dell'Economia;
- le banche con un rating inferiore ad A-. Gli esiti delle valutazioni della Banca d'Italia vanno comunicate anche alla Commissione Europea;
- le banche senza rating. Gli esiti della Banca d'Italia vanno notificati alla Commissione Europea prima che si possa procedere alla sottoscrizione.

Spetta al Dipartimento del Tesoro la scelta finale sulla sottoscrizione e sull'ammontare da sottoscrivere, anche tenendo conto dell'insieme delle offerte pervenute e della necessità di non spiazzare il mercato dei titoli di Stato. Una delle modalità previste per il reperimento delle risorse necessarie è infatti l'emissione di debito pubblico.

Il tasso di interesse pagato dalla banca al Tesoro è crescente nel tempo ed il suo livello dipende dalla scelta della banca di usufruire o meno di un periodo iniziale di quattro anni nel quale il rimborso del titolo può essere effettuato alla pari. Il tasso è maggiore nei primi anni se si prevede di utilizzare questa facoltà, più basso nel caso in cui non si preveda. Il tasso poi dipende anche dall'andamento del dividendo per cui tanto maggiore è l'utile distribuito e maggiore sarà la cedola pagata al tesoro.

In ogni caso, nel lungo periodo la cedola non potrà superare di norma il 15 per cento. Le condizioni economiche sono state stabilite seguendo le indicazioni della Commissione Europea che ha operato per evitare distorsioni della concorrenza tra i diversi paesi europei.

In ogni caso, il costo sembra limitato rispetto alle potenzialità offerte al sistema bancario. Infatti, essendo questi titoli parte del patrimonio della banca, essa potrà utilizzarli per aumentare gli impieghi con una leva di 1 a 12,5. Il costo effettivo della patrimonializzazione va allora valutato tenendo conto della maggiore operatività che l'emissione di questi titoli e la contestuale sottoscrizione del Tesoro assicurerebbe alla banca.

La banca potrà poi decidere di trasformare queste obbligazioni in azioni, di rimborsarle in tutto o in parte, oppure di continuare a tenerle in vita per quanto tempo vorrà.

Per singola banca l'importo delle sottoscrizioni sarà contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non sarà di regola essere superiore al 2 per cento del valore dell'insieme delle attività del gruppo bancario di appartenenza della banca ponderate per il rischio. Esso sarà inoltre stabilito in relazione alle richieste provenienti dal sistema, tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato.

In linea di massima l'importo dell'intervento dello Stato non consentirà al patrimonio di vigilanza di primo livello (Tier 1) della banca di superare l'8 per cento.

La sottoscrizione degli strumenti finanziari è subordinata alla firma da parte della banca e del Ministero dell'economia e delle finanze di un "protocollo di intenti" avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Tale protocollo discende da un accordo quadro da sottoscrivere con l'Associazione Bancaria Italiana.

La sottoscrizione è altresì subordinata all'adozione da parte della Banca di un "codice etico" che preveda limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i *traders*, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della banca, anche attraverso la determinazione di limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

Il protocollo d'intenti contiene impegni della banca circa:

- La quantificazione delle risorse finanziarie da mettere a disposizione a favore delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio. In questo modo si dovrebbero evitare – a fronte di una corrispondente domanda – situazioni di restrizione del credito;
- la quantificazione del contributo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11 del decreto legge n.185/08. In questo modo si aumenta la dote del fondo e si moltiplicano le opportunità di finanziamento garantito;
- la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate di mutuo senza oneri finanziari per il cliente che perde il lavoro o va in cassa integrazione;
- la disponibilità ad accordi per anticipare le risorse per l'erogazione della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga;
- l'individuazione, sotto certe condizioni, di idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni.

3.3. Monitoraggio del credito: Prefetture e Osservatorio Nazionale

E' necessario monitorare costantemente che le condizioni di accesso al credito non deteriorino e che gli impegni sottoscritti dalle banche nel caso di emissione di titoli ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 185/08 vengano onorati.

Il monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia potrà avvenire con tre strumenti differenti.

- Il primo, di tipo statistico, con disaggregazione a livello regionale; l'obiettivo è quello di conoscere l'andamento dei flussi di credito e riguarda tutto il sistema bancario.
- Un secondo monitoraggio mira a verificare che non si interrompano ingiustificatamente i flussi di credito a livello locale. Si realizza con l'istituzione di specifici Osservatori presso le Prefetture. Partecipano agli osservatori le rappresentanze di impresa, delle banche e delle associazioni dei consumatori. Sulla base dei dati regionali forniti dal MEF, di variabili informative aggregate fornite dalle banche sul territorio, di informazioni provenienti dalle associazioni di categoria, nonché di altre informazioni che possono essere rilevate sul territorio, gli Osservatori prendono in esame l'andamento del credito a

famiglie e a imprese. Dopo la riunione dell'Osservatorio, il Prefetto invia un report all'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il report contiene, tra l'altro:

- ✓ Dati sui flussi di finanziamento;
- ✓ Principali considerazioni emerse dalla discussione in seno all'osservatorio in merito alle problematiche inerenti al credito;
- ✓ Eventuali proposte elaborate per meglio favorire il finanziamento all'economia locale.

Nel monitoraggio delle condizioni del credito a livello locale, il Prefetto raccoglie inoltre le istanze ed i reclami della clientela che si vede danneggiata nelle condizioni di erogazione del credito, secondo tale schema:

- i. Il cliente trasmette il modulo di richiesta per l'esame della controversia. Viene utilizzato esclusivamente un modulo on-line. Il modulo viene trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica attivo presso le prefetture;
- ii. il Prefetto raccoglie le istanze classificandole per banca e per tipologia di clientela;
- iii. il Prefetto scrive alle banche interessate inviando le pratiche di competenza e suggerendo un'istruttoria a livello di divisione regionale (o nazionale a seconda dell'organizzazione della singola banca);
- iv. entro un tempo congruo la banca fornisce una risposta al cliente e ne informa il Prefetto.

I Prefetti predispongono un rapporto trimestrale sulla numerosità e le caratteristiche dei casi affrontati che confluisce nella relazione periodica del Ministro dell'Economia prevista dal DL 185, art. 12.

- Un terzo monitoraggio riguarda le banche beneficiarie degli interventi del DL 185; l'obiettivo è quello di verificare che la banca rispetti gli impegni previsti dal protocollo d'intenti. Responsabili della raccolta delle informazioni sono le singole banche, sulla base

di un set di variabili da definire congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel complesso, accanto ad un piano prettamente informativo (informazioni su base regionale, informazioni per singola banca, informazioni su aspetti qualitativi a livello territoriale) che alimenta la relazione del Ministro dell'Economia al Parlamento, vi è un piano di intervento diretto a favore di quelle famiglie e imprese che incontrano specifiche difficoltà nell'ottenere l'applicazione delle norme e degli accordi stabiliti a livello nazionale.

Al fine di favorire il coordinamento tra i diversi elementi, viene istituito un Osservatorio nazionale presso il Ministero dell'Economia. Nell'Osservatorio partecipano i soggetti coinvolti negli Osservatori presso le Prefetture.

3.4. Sostegno tramite Cassa Depositi e Prestiti, Sace, fondi pubblici

Oltre agli interventi per il credito e la liquidità citati, possono essere considerati in quest'ambito anche una serie di iniziative, alcune già definite, altre in via di definizione che favorirebbero l'accesso al credito.

a) Fondo di garanzia per le PMI

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lett. a), ha istituito un Fondo di garanzia allo scopo di offrire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Negli ultimi nove anni il Fondo ha garantito 5,5 miliardi a fronte di oltre 58.000 operazioni di finanziamento per 11,2 miliardi complessivi. Più del 70 per cento dell'operatività ha avuto luogo attraverso la controgaranzia di prestiti garantiti dai Confidi. Il fattore moltiplicativo, inteso come rapporto tra garanzie concesse e fondi accantonati, è stato superiore a 8. Grazie al suo meccanismo rotativo, il Fondo è in grado di garantire finanziamenti annui che nel 2008 hanno sfiorato i 3 miliardi.

Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 11, prevede che gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,

condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto si estende l'operatività al settore artigiano e si porta la dotazione del Fondo fino ad un massimo di 450 milioni.

Tale fondo può essere alimentato anche con contributi volontari di privati. Verrà anche alimentato dalle banche che emetteranno le obbligazioni di cui all'art. 12 del DL 185/08.

L'obiettivo è quello di favorire un adeguato flusso di finanziamento alle piccole e medie imprese nel contesto dell'attuale crisi creditizia. Per realizzarlo, si incide innanzitutto sulle risorse del Fondo e sull'ambito di operatività, estesa alle imprese artigiane.

Si interviene inoltre sui meccanismi. Precedentemente, la garanzia era fornita dal Fondo nei limiti delle sue disponibilità. La garanzia di ultima istanza, regolata dal decreto del Ministro in uscita, rafforza ulteriormente la protezione effettiva delle posizioni e quindi la capacità operativa del fondo.

E' in via di rapida definizione il decreto che, attraverso la definizione delle modalità di intervento, porterà all'avvio dell'operatività del Fondo Finanza d'impresa. Nella costruzione del decreto verranno utilizzate tutte le possibilità di intervento ora considerate ammissibili dalla Commissione europea e indicate nel "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica". Ad esempio, fino al 31 dicembre 2010 l'importo per interventi sul capitale di rischio –precedentemente fissato a 1,5 milioni per PMI destinataria- sarà aumentato a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.

Ulteriori aspetti da valutare nel processo di finalizzazione del decreto possono riguardare:

- la possibilità di introdurre meccanismi di garanzia –già utilizzati con successo dal Fondo europeo per gli Investimenti nell'ambito del Programma per l'Innovazione e la Competitività (CIP) della Commissione - basati sul concetto di prima perdita su specifici portafogli;
- l'opportunità di estendere l'operatività del Fondo a interventi che – come previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009- facilitino l'intervento delle imprese di assicurazioni e della SACE S.p.A per ottenere la riscossione dei crediti vantate dalle PMI nei confronti della P.A..

b) Intervento della SACE nel pagamento dei crediti per forniture di beni e servizi a favore della pubbliche amministrazioni

La SACE, nell'ambito della propria attività ed autonomia, potrebbe decidere intervenire in due modi:

- il primo è quello di prestare garanzie a favore di banche che effettuano anticipazioni ad imprese che vantano crediti nei confronti della p.a. ovvero che acquistano i predetti crediti (l'art. 9, comma 3, del dl 185/2008 prevede l'emanazione, da parte del MEF, di un decreto ministeriale attuativo).
- il secondo è quello di effettuare essa stessa (direttamente o tramite una società appositamente costituita) lo smobilizzo dei predetti crediti.

In entrambi i casi la procedura potrebbe riguardare le imprese il cui fatturato presenta una quota legata all'export, in coerenza con la missione della SACE.

c) Attività della Cassa depositi e prestiti

Con l'articolo 22 del decreto-legge 185/2008 è stata data la possibilità alla Cassa di utilizzare le disponibilità della gestione separata anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale.

Tale attività è svolta in piena autonomia dalla Cassa sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative (in modo da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative, anche in via sussidiaria), nonché sulla base di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali.

Sulla base della predetta norma, la Cassa sta studiando se istituire un fondo attraverso il quale partecipare a fondi per lo sviluppo e il modo per agevolare la concessione di finanziamenti a favore delle PMI:

- La prima consiste nel fatto che la Cassa potrebbe concedere finanziamenti alle banche finalizzati alla concessione di prestiti a favore delle PMI. La CdP sopporta il rischio dell'insolvenza della banca; la banca sopporta il rischio dell'insolvenza dell'impresa che ottiene il prestito.
- La seconda consiste nel fatto che la CdP, in taluni casi, può affiancare la banca nella concessione del prestito a favore della PMI.

La Cassa sta anche ipotizzando la costituzione di un fondo che utilizzi (in parte) le risorse del Fondo per le infrastrutture esistente presso la CdP per effettuare interventi a favore delle PMI attraverso:

- investimenti in capitale di rischio in singole imprese;
- la concessione diretta di finanziamenti o cofinanziamenti;
- la prestazione di garanzie a sostegno della concessione di finanziamenti.

Il tutto eventualmente in concorso con capitali privati.

3.5. Banca per il Mezzogiorno

La disposizione prevede la costituzione della società per azioni “Banca del Mezzogiorno”, che dovrà avere sede in una regione del Mezzogiorno, con lo scopo di assicurare la presenza nelle regioni del Mezzogiorno di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico e di favorirne la crescita. Per tale finalità è stata autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale. Tale importo dovrà essere restituito allo Stato entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della Banca, a seguito della cessione alla Banca delle azioni ad esso intestate, salvo una.

4. ECONOMIA REALE E FISCO

Oltre agli interventi più mirati a favorire la liquidità e a ridurre i rischi di restrizioni del credito, nel corso dei mesi passati sono stati predisposti diversi altri interventi.

4.1. Ammortizzatori sociali

Nell'ambito della riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, le risorse che risultano disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) sono state concentrate su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, sono da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, tra le quali l'emergenza occupazionale.

In particolare si prevede che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, al Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tale istituendo Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, già implementato per l'anno 2009 con 620 milioni di euro dalla legge finanziaria per il 2009, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

In virtù dell'accordo del 12.2.2009 è prevista la destinazione di 8 miliardi di euro in due anni per azioni di sostegno al reddito e politica attiva del lavoro, così ripartiti: risorse nazionali per 5.350 milioni di euro e 2.650 milioni di pertinenza regionale, a valere sui programmi regionali FSE.

Oltre a ciò, diversi interventi normativi sono intervenuti per aumentare le risorse a disposizione per politiche attive e passive del lavoro:

- DL 112/2008 articolo 63, comma 6, 700 milioni di euro per il 2009 (finanziamento fondo occupazione).
- Legge 203/2008 (Finanziaria 2009) articolo 2 comma 37: 20 milioni a decorrere dal 2009;
- dl 185/08, art. 19: integrato il fondo occupazione con 254 ml x il 2009, 304 x ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 ml. a decorrere dal 2012 (art. 19, comma 6)

4.2. Disposizioni sui distretti industriali

a) Semplificazioni amministrative

L'obiettivo dell'intera disposizione è quello di promuovere lo sviluppo del sistema imprenditoriale attraverso azioni di rete in grado di rafforzare le misure organizzative delle imprese, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive appartenenti anche a regioni diverse.

In particolare le semplificazioni amministrative previste dalla legge (art. 1, co. 368, lett. b), nn. 1 e 2, della legge n. 266 del 2005) si possono così riassumere:

- le imprese di un distretto intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, ai fini dei procedimenti amministrativi che possono interessare ciascuna di esse, non singolarmente ma solo attraverso il distretto cui appartengono;
- conseguentemente, tutti gli atti idonei ad avviare ovvero sviluppare il rapporto procedimentale (domande, richieste, istanze, ecc.) possono essere formati dai distretti espressamente per conto delle imprese che di essi fanno parte. In tal caso, gli effetti di tali atti si intendono senz'altro riferiti alle imprese del distretto (c.d. procedimento collettivo);
- se i distretti dichiarano altresì di avere verificato la sussistenza nei riguardi delle imprese del distretto di ogni presupposto o requisito di legge, rilevante ai fini del procedimento, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non procedono all'accertamento di tali presupposti o requisiti;
- ai fini dei procedimenti amministrativi, i distretti comunicano in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare con tale modalità a tutti gli effetti (giuridicamente rilevanti);
- i distretti possono accedere alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici sulla base di apposita convenzione con tali enti ed amministrazioni;
- il procedimento collettivo vale anche per l'accesso, da parte delle singole imprese del distretto, a contributi erogati sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie. A questi fini, i distretti possono anche certificare il diritto delle imprese ai

contributi. Inoltre i distretti possono altresì stipulare, se necessario, apposite convenzioni con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari abilitati volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.

b) Disposizioni finanziarie

Le opportunità previste dalla normativa vigente sono le seguenti:

- cartolarizzazioni di crediti concessi da una pluralità di banche alle imprese del distretto e ceduti ad un'unica cessionaria;
- obbligazioni bancarie garantite anche per crediti delle banche nei confronti delle imprese del distretto;
- accantonamenti ulteriori per le banche che hanno concesso crediti alle imprese del distretto senza cartolarizzare i crediti;
- riconoscimento della garanzia prestata dai confidi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi in base ai parametri "Basilea 2";
- fondi di garanzia interconsortile possono prestare servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari (art. 107 TUB);
- agevolazione della costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi in base ai parametri "Basilea 2";
- apporti di soggetti pubblici e privati in fondi di investimento destinati alla partecipazione in imprese che fanno parte dei distretti

c) Disciplina fiscale

La disposizione estende anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali.

In particolare sul piano fiscale sono previsti due diversi gradi di aggregazione (opzionali) in ordine di intensità crescente, ma entrambi informati ai principi di sussidiarietà e di mutualità.

Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale: le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società .

La tassazione consolidata si basa sul già noto istituto del consolidato nazionale disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le cui norme vengono richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti.

In tal modo, i principali vantaggi sono quelli di consentire la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonché di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi. Il secondo grado di aggregazione è quello della tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali). La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L'istituto, peraltro, può essere applicato a prescindere dall'opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.

Il concordato avviene sulla base di elementi caratteristici relativi alla natura, alla tipologia e all'entità delle imprese partecipanti, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva. L'applicazione del concordato garantisce che i controlli fiscali siano limitati al monitoraggio e all'acquisizione di elementi obiettivi per affinare i parametri per la definizione dei futuri concordati.

4.3. Interventi settoriali

a) Auto

- Veicoli commerciali: potenziamento del bonus acquisto veicoli commerciali leggeri.

- Protocolli di impegni beneficiari incentivi: obbligo a garantire livelli occupazionali e termini di pagamento nei confronti dei fornitori.
- Credito auto: con decreto MEF è garantito l'intervento di SACE s.p.a. per prestare garanzie per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di auto/moto/veicoli commerciali.

In particolare, per l'acquisto veicoli con sostituzione di vecchi veicoli (euro 0, 1 e 2 immatricolati prima dell' 1.1.2000):

- bonus 1500 euro per autovetture euro 4 o 5 con emissioni fino a 140/130 grammi di co2/km ;
- bonus da 2000 a 3500 euro per veicoli ecologici (gpl, metano, H, elettriche).
- bonus 2500 euro per acquisto veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 t. (a fronte della rottamazione)

L'incentivo si applica per gli acquisti effettuati dal 7.2.09 fino al 31.12.09

b) Autotrasporto e pesca

Snellimento delle procedure di adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, stabilite direttamente con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Stanziamento di 260 milioni complessivamente (230 per autotrasporto e 30 per pesca).

c) Prezzi materiali da costruzione

Compensazioni in aumento o diminuzione per i materiali da costruzione i cui prezzi hanno subito variazioni repentine nell'anno 2008. Stanziamento di 300 milioni di euro.

4.4. Interventi fiscali

a) Iva di cassa

La disposizione estende a tutte le operazioni poste in essere dai contribuenti con un volume d'affari che verrà definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la vigente disciplina delle operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita.

Tale disciplina comporta che l'IVA diviene esigibile per l'erario e corrispondentemente detraibile per il cessionario o committente, solo nel momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo.

L'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; tale limite di tempo non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

La disciplina non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*).

Per ottenere l'applicazione del regime in esame è necessario che la fattura rechi l'annotazione di operazione effettuata in regime di IVA ad esigibilità differita con l'indicazione della relativa norma.

Il regime che permette ai contribuenti di versare l'IVA solamente all'incasso del corrispettivo, finora limitato alle sole operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, è stato esteso, quindi, a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito dell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Il passaggio, dal criterio dell'IVA "di competenza" a quello dell'IVA "di cassa" rappresenta, dunque, un beneficio in termini di liquidità, in quanto rinvia il termine di versamento dell'imposta al momento dell'effettivo incasso della stessa.

Per l'operatività effettiva del disposto normativo si è in attesa della prevista autorizzazione della Comunità Europea.

b) Riduzione dell'acconto IRES e IRAP

La disposizione prevede la riduzione di tre punti percentuali dell'acconto dovuto per l'anno 2008 ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 2, del medesimo articolo, attribuisce un credito d'imposta da utilizzare in compensazione a favore dei contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già pagato l'acconto per intero.

E' stata disposta, già per i versamenti di fine novembre 2008, la riduzione di tre punti percentuali del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inizialmente è stato previsto che tale riduzione avesse effetti fino all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro la fine dell'esercizio 2008. Per chi aveva già provveduto al pagamento dell'intero acconto alla data di emanazione del d.l. 185/2008 è stato definito che le imprese potessero recuperare le somme versate in eccesso tramite un credito d'imposta da utilizzare in compensazione attraverso i modelli F24 già a partire dalle prime scadenze utili.

Successivamente, con il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, è stato prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l'emanazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale provvedimento ha consentito di incrementare il livello di liquidità delle imprese stimabile in circa € 1,7 miliardi di euro.

c) Detassazione IRAP costo del lavoro

In deroga al principio generale di indeducibilità totale dell'imposta è stata prevista la deduzione del 10 per cento della quota Irap relativa al costo del lavoro e agli interessi passivi.

d) Adempimenti/pagamenti fiscali

Per i pagamenti rateali, sono state ridotti gli istituti (istituti conciliativi, ruoli, etc.) per i quali veniva richiesta la fideiussione ed è stato ampliato il novero delle fattispecie rateizzabili. E' stato, inoltre, ridotto il livello delle sanzioni dovute.

e) Rimborsi IVA

Accelerazione dei rimborsi IVA destinati espressamente alle imprese: nel corso dell'anno 2008, sono stati erogati rimborsi per circa 7,6 miliardi di euro e nei primi due mesi del 2009 sono stati già pagati rimborsi per circa 2,7 miliardi di euro.

f) Rimborsi fiscali ultradecennali

Sono state individuate risorse finanziarie destinate espressamente al pagamento dei rimborsi fiscali più obsoleti e all'estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni. Per l'estinzione dei debiti pregressi dei Ministeri sono stati erogati 1,3 miliardi di euro. Inoltre, per immettere immediata liquidità nel sistema delle imprese, è stato previsto che l'erogazione dei rimborsi di imposte avvenisse con procedure completamente automatizzate.

Già a dicembre 2008 sono stati pagati alle imprese circa 4 miliardi di euro di rimborsi e nel corso dei primi tre mesi del 2009 si prevede di eliminare lo stock giacente.

g) Crediti d'imposta ricerca e sviluppo

Sono stati confermati gli stanziamenti a copertura dei crediti d'imposta concessi alle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo pre-competitivo. Si tratta, in particolare, di circa 1,6 miliardi di euro per il periodo 2008-2011.

4.5. Altri interventi

a) Commissione massimo scoperto

E' stata introdotta la sanzione della nullità per alcune tipologie di clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto o che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e dalla durata di tale utilizzo. Viene infine fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

Contestualmente è stato previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni amministrative, civili e penali in materia di interessi usurari.

Infine, è stato disposto l'obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento entro 150 giorni dalla medesima data.

